

NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ARCHITETTO NELLA COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

(Legge Regionale 25 novembre 2002 n. 31 e ss.mm.)

Art. 1 - Individuazione dei Commissari

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. delibera la o le indicazioni dei nominativi e provvede a trasmetterle alle pubbliche Amministrazioni richiedenti. Tali nominativi e/o terne saranno formate utilizzando gli elementi conoscitivi forniti dagli iscritti, anche tenendo conto della loro disponibilità a partecipare a dette Commissioni.

Art. 2 – Incompatibilità

Non possono essere proposti gli architetti:

- a) che siano stati oggetto, nel corso degli ultimi cinque anni precedenti la data di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione), da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C.;
- b) che non abbiano, senza giustificati e gravi motivi, espletato il mandato conferito loro in precedenza (tale esclusione ha durata per il triennio successivo alla constatazione della inadempienza da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C.) o che abbiano rifiutato, senza giustificazione ritenuta valida, una designazione precedente;
- c) che risultino essere, al momento della designazione, già membri di altra Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, a qualsiasi titolo;
- d) che siano già segnalati in una terna e ciò fino a che il Comune non abbia provveduto alla designazione del Commissario.

Art. 3 – Segnalazione dei nominativi alle Amministrazioni

Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. segnala alle Amministrazioni che lo richiedano, un nominativo e/o una terna per le Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 4 – Durata del mandato

L'architetto a qualsiasi titolo nominato rimane in carica per la durata del mandato previsto dal Regolamento Edilizio Comunale vigente al momento della nomina.

Art. 5 – Dimissioni

Il Commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato, ritenga, per validi motivi personali, di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne comunicazione, in termini solleciti, al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. oltreché all'Amministrazione, affinché si possa provvedere con la massima sollecitudine alla scelta di un nuovo nominativo o di una nuova terna da comunicare all'Amministrazione in questione.

Art. 6 – Comportamento.

Premessa

L'architetto a qualsiasi titolo presente nella Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio deve svolgere il proprio compito con rigorosa osservanza dei principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 4 delle Norme di Deontologia vigenti, in merito, in specie, all'assunzione di responsabilità dei propri atti, all'autonomia culturale e all'indipendenza del giudizio da tale articolo sottolineati.

L'architetto presente nella Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio è tenuto:

- a) a comunicare immediatamente per iscritto all'Ordine degli Architetti, P.P.C. la propria accettazione nella specifica Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- b) a non accettare di essere presente in più di una Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- c) a collaborare con l'Ordine degli Architetti, P.P.C., nell'interesse dei cittadini, fruitori del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, partecipando alle consultazioni indette dall'Ordine allo scopo di dibattere in merito ai problemi più rilevanti e di carattere generale che emergano;
- d) a rassegnare, alla scadenza del mandato, le proprie dimissioni dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio mediante lettera inviata all'Amministrazione Comunale e per conoscenza all'Ordine degli Architetti, P.P.C.. In ogni caso la relazione finale del Commissario in Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, prevista dalle disposizioni vigenti, verrà inviata per conoscenza all'Ordine Professionale.

L'architetto presente in Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio uniformerà il suo comportamento ai seguenti principi generali:

- 1) osservanza rigorosa dell'art. 27 delle Norme di Deontologia vigenti, con particolare riferimento alla correttezza professionale che vieta di trarre qualsiasi vantaggio per sé e per gli altri in dipendenza della carica ricoperta;
- 2) rifiuto di qualsiasi forma di condizionamento e di ingerenza.

In particolare sarà tenuto a:

- a) essere a conoscenza delle disposizioni nazionali, regionali e locali in materia urbanistica ed in particolare i disposti normativi afferenti l'istituto, composizione e funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
- b) ad effettuare un rigoroso controllo delle competenze dei progettisti; qualora esistano motivi per supporre la inidoneità del progettista rispetto al progetto sottoscritto l'architetto provvederà a richiedere adeguata verifica al Dirigente referente e contemporaneamente provvederà alla relativa segnalazione all'Ordine Professionale. Indipendentemente dall'esito di tale verifica, ove permangano serie

e fondate ragioni per supporre l'inidoneità professionale del progettista, l'architetto invierà all'Ordine di appartenenza la risoluzione del quesito chiedendo la verbalizzazione di tale determinazione.

- c) richiedere che gli elaborati grafici del progetto oltre che alla semplice rispondenza alle disposizioni normative vigenti, siano dotati di requisiti di chiarezza e leggibilità tali da non lasciare dubbi sulla natura, caratteristiche tecniche ed esecutive dell'intervento e del contesto storico e naturale in cui esso si inserisce; diversamente l'architetto richiederà una congrua integrazione o, in mancanza, esprimerà il suo dissenso;
- d) richiedere, ove opportuno e anche per ragione di limiti di competenza professionale, di effettuare sopralluogo per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti e della relativa competenza a svolgerli;
- e) segnalare all'Ordine degli Architetti, P.P.C., per iscritto, eventuali infrazioni alle Norme Deontologiche vigenti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Le presenti norme vengono pubblicate dall'Ordine. Tutti gli architetti iscritti all'Albo, indipendentemente dalle modalità di formazione delle Commissioni per la Qualità Architettonica e il Paesaggio seguite dal Comune interessato, sono tenuti a rispettare le presenti Norme. Ai sensi dell'art. 49 del Nuovo Testo Unificato delle Norme di Deontologia Professionale per l'esercizio della professione di architetto, i trasgressori, segnalati al Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C., saranno fatti oggetto degli opportuni provvedimenti disciplinari di cui all'art. 45 del Regolamento R.D. 23/10/1925 n. 2537.